



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 117 del 26/10/2021

Proposta n. 1484/2021

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29.4.2021, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000. FORMULAZIONE RISERVE.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Monticelli d'Ongina non ha completato l'adeguamento della strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 poiché non si è ultimato l'iter di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) entro il termine di salvaguardia stabilito all'art. 12 della medesima legge, pertanto, risultano attualmente vigenti il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con atto di Consiglio comunale n. 8 del 2.5.2013 ai sensi della L.R. n. 20/2000, successivamente variato, e il Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con atto di Giunta provinciale n. 53/1999 ai sensi della L.R. n. 47/1978, sottoposto a successive varianti;
- per quanto sopra, il Comune:
 - con atto di Giunta n. 4 del 29.1.2021, a norma dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, ha approvato il Documento preliminare che prevede una Variante al suddetto PSC finalizzata, da un lato, alla correzione di alcuni errori materiali rilevati nella zonizzazione del Piano vigente, dall'altro, alla riclassificazione di un'area da "Tessuto aperto consolidato a medio bassa densità del capoluogo" a "Tessuto consolidato a destinazione mista di tipo residenziale e produttiva dismessa o dismettibile adiacente al centro storico del capoluogo" e all'individuazione della "Zona commerciale n.1", allo scopo di consentire la riqualificazione di un'area produttiva dismessa mediante realizzazione di una nuova struttura di vendita alimentare medio-grande di tipo A) con superficie di vendita di circa 880,00 mq, oltre agli spazi deposito/tecnici, verde e parcheggi necessari;
 - ha inoltre proceduto, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/197, con deliberazione di Consiglio n. 6 del 12.2.2021, all'adozione di una variante al PRG, attualmente in itinere;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni sul Documento preliminare alla Variante al PSC assumendo il provvedimento del presidente n. 45 del 19.4.2021, depositato il 20.4.2021 alla seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione convocata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000;

Preso atto che:

- il Comune di Monticelli d'Ongina, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, con deliberazione del Consiglio n. 10 del 29.4.2021 ha adottato la suddetta Variante al PSC e ne ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa con nota n. 3768 dell'11.5.2021 (pervenuta nella medesima data al prot. prov.le n. 11646), al fine della formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della medesima legge;

- dalla verifica di completezza sulla documentazione pervenuta è risultato che la stessa fosse incompleta e, pertanto, con nota prov.le n. 15033 del 9.6.2021 sono state richieste al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali (questi ultimi da produrre per la successiva fase di Intesa unitamente alle osservazioni ricevute durante il periodo di deposito);
- le integrazioni richieste sono pervenute al prot. prov.le n. 21439 del 5.8.2021 (nota comunale n. 6466 del 5.8.2021), data da cui ha cominciato a decorrere il termine di 120 giorni per la formulazione delle riserve provinciali di cui al presente provvedimento (nota di avvio prot. prov.le n. 23213 del 23.8.2021);
- del deposito della Variante al Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 137 del 12.5.2021 (parte seconda);
- il competente Responsabile del Comune di Monticelli d'Ongina ha rilasciato:
 - la dichiarazione di avvenuta comunicazione alle Autorità militari dell'adozione della Variante al PSC;
 - la dichiarazione di insussistenza, nel territorio comunale di Monticelli d'Ongina interessato dalla Variante al PSC in argomento, dei vincoli di trasferimento e consolidamento degli abitati;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti alla pianificazione urbanistica vigente, quale è il caso della Variante al PSC in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;

Dato atto che in base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, in questa sede la Provincia ha il compito di verificare la conformità della Variante al PSC del Comune di Monticelli d'Ongina al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine di 120 giorni sopra descritto;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale;

Considerato che:

- l'istruttoria anzidetta è stata svolta sulla base degli elaborati di Variante al Piano elencati in allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Monticelli d'Ongina, elaborati V.PSC adottata CC 10-2021), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Monticelli d'Ongina, riserve V.PSC adottata CC 10-2021"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria anzidetta concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportate nel citato allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Monticelli d'Ongina, riserve V.PSC adottata CC 10-2021") parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come successivamente modificato;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- a deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";

- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, le riserve alla Variante al PSC del Comune di Monticelli d'Ongina adottata con atto del Consiglio comunale n. 10 del 29.4.2021, così come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Monticelli d'Ongina, riserve V.PSC adottata CC 10-2021"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono espresse con riferimento agli elaborati di cui all'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Monticelli d'Ongina, elaborati V.PSC adottata CC 10-2021"), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Comune di Monticelli d'Ongina, in sede di controdeduzione alle riserve, è tenuto ad adeguarsi alle medesime ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
3. di invitare il Comune di Monticelli d'Ongina a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi della Variante al PSC controdedotta che evidenzia le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
4. di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Monticelli d'Ongina per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

ALLEGATO n.1 – Monticelli d'Ongina, elaborati V.PSC adottata CC 10-2021

DENOMINAZIONE ELABORATO	SCALA
Relazione Variante PSC	/
Allegati cartografici Primo gruppo	/
Allegati cartografici Primo gruppo - Vincoli	/
Allegati cartografici Secondo gruppo	/
Allegati cartografici Secondo gruppo - Vincoli	/
ValSAT e Sintesi non Tecnica	/
Atto di Accordo con soggetto privato	/

ASPETTI GENERALI

1. Si rammenta che gli elaborati cartografici della Variante al PSC dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n. 484/2003 “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000 n.20, art. A-27 e nell’elaborato “Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)”, formalizzato con D.D. n. 2172/2006, in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.
2. Si provveda a modificare la Zonizzazione Acustica comunale apportando eventuali modifiche necessarie conseguenti alle proposte di Variante.
3. Si provveda ad allineare i contenuti delle Tavole “PSC 3.1 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale” e “PSC 3.7 Territorio rurale. Carta della macro-classificazione” alle modifiche apportate con la Variante al PSC in esame, appartenenti al “Secondo Gruppo”, in merito al territorio urbanizzato/urbanizzabile.
4. Si provveda ad allineare i contenuti della Tav. “QC 2.4 Tessuti urbani” alle modifiche apportate con la Variante al PSC in esame, in merito al territorio urbanizzato/urbanizzabile.

VARIANTI “Primo Gruppo”

5. Come già evidenziato con Provvedimento del Presidente n. 45 del 19.04.2021 relativamente al DP di Variante, considerate le caratteristiche dell’area oggetto di modifica appartenente al “Primo Gruppo” (variante zonizzazione), si suggerisce di semplificare la denominazione della classificazione urbanistica attribuita con la variante all’ambito, inserendo le descrizioni specifiche nella tabella di cui all’Allegato 4 all’elaborato PSC2 “Norme tecniche”. Si chiede inoltre di riformulare il testo contenuto nella sezione “Indirizzi per il RUE” di cui all’Allegato 4, al fine di eliminare la difformità presente in merito alle modalità di attuazione degli interventi, la cui definizione viene rimandata al RUE e nello stesso tempo già definita nel PSC.
6. Si chiede di riformulare il testo del comma 2 del nuovo “*Art. 2/bis Applicazione della Legge Regionale 24/2017*”, in riferimento all’art. 4 della L.R. 24/2004 a alla relativa circolare “Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (LR n. 24/2017)”, al fine di articolare e distinguere le disposizioni relative ai procedimenti di approvazione e attuazione dei piani urbanistici da quelle relative alla stipula delle convenzioni e all’attuazione degli interventi.
7. In merito al nuovo comma 8 dell’*Art. 30 Perequazione urbanistica e Edilizia Residenziale Sociale (ERS)*”, si evidenzia quanto segue. Premesso che risulta opportuno rivalutare il ruolo assegnato al POC in considerazione della vicina scadenza del periodo transitorio prevista dalla L.R. 24/2017, il nuovo testo non risulta pienamente conforme a quanto disposto dall’art. 78 del PTCP, ove si dispone che quote significative di edilizia sociale dovranno essere previste nell’ambito del recupero edilizio dei tessuti storici e consolidati, disposizione presente nel Piano vigente ma stralciata e sostituita con la variante in esame; si provveda quindi a mantenere la suddetta disposizione integrandola con il nuovo testo che fa riferimento a una possibile previsione di ERS anche negli Ambiti di riqualificazione e negli edifici da riqualificare.

8. Aspetti Commerciali

ALLEGATO 4/BIS: NORME E INDIRIZZI PER LA DICHIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA:

Si condivide il principio di “non duplicazione” previsto dalla normativa e la scelta di selezionare, a partire dal testo della DCR 1253/1999 s.m.i., esclusivamente i contenuti che interessano il Comune di Monticelli, tuttavia al fine di non determinare errate interpretazioni, si chiede di verificare e ridefinire con maggiore fedeltà al suddetto testo normativo, i contenuti relativi alla definizione delle tipologie degli esercizi commerciali (le “sottocategorie A e B” individuate per le medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita, non trovano riscontro in successive definizioni, ma risultano chiare solo in funzione del successivo articolo relativo alla dotazione dei parcheggi). La sottocategoria “A” di esercizio commerciale attribuita, viene citata anche nella Relazione illustrativa e nel documento di ValSAT, si provveda pertanto a chiarirne la definizione e a coordinare gli elaborati.

VARIANTI “Secondo Gruppo”

9. In riferimento alle modifiche apportate con la Variante al PSC in esame, appartenenti al “Secondo Gruppo”, risulta necessario modificare gli Allegati 1 e 2 all’elaborato PSC2 Norme tecniche e in particolare:
 - le schede relative agli Ambiti per i nuovi insediamenti (Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo PE2 e PE3, modificando gli estratti cartografici e la Superficie territoriale indicata e aggiornando i dati contenuti nel “*Riepilogo Quantitativo degli ambiti di localizzazione dell’espansione del Capoluogo*”;
 - la scheda relativa all’Ambito per i nuovi insediamenti (Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali – PR3), modificando l’estratto cartografico e la superficie territoriale indicata e aggiornando i dati contenuti nel “*Riepilogo Quantitativo degli ambiti di riorganizzazione dei centri frazionali*”;
 - la scheda relativa all’Ambito specializzato per nuove attività produttive (Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione produttiva del Capoluogo – PP2), modificando l’estratto cartografico e la superficie territoriale indicata e aggiornando i dati contenuti nel “*Riepilogo Quantitativo degli ambiti di espansione produttiva del Capoluogo*”.

“Secondo gruppo” VARIANTE 1, 2, 3

10. Considerato che l'area oggetto di variante, ricade nell'”Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati – n°16 – Subunità Sistema urbanizzato di Castelvetro P.no, Monticelli d’Ongina e Caorso – n°16d, si raccomanda il rispetto delle disposizioni e raccomandazioni di cui all’art.54 “Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” comma 1 del PTCP, indicati nell'allegato N6 delle Norme del medesimo Piano provinciale per l’Unità di paesaggio di appartenenza.

“Secondo gruppo” VARIANTE 4

11. Considerato che l'area oggetto di variante, ricade nell'” Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela (Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina – n°3 – 3c. Subunità della pianura delle bonifiche”, si raccomanda il rispetto delle disposizioni e raccomandazioni di cui all’art.54 “Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela” comma 1 del PTCP, indicati nell'allegato N6 delle Norme del medesimo Piano provinciale per l’Unità di paesaggio di appartenenza.

ValSAT

12. Considerato che l'elaborato denominato "Relazione tecnico descrittiva" illustra contenuti aggiuntivi, funzionali alla valutazione di sostenibilità della previsione di carattere commerciale, si valuti l'opportunità di allegarlo al documento di Valsat dandone adeguata evidenza (tramite rimando), all'interno del testo del Rapporto Ambientale.
13. Considerati i contenuti della Variante n. 3 del "Secondo Gruppo", relativa alla proposta di ampliamento del territorio urbanizzato quale tessuto di pertinenza dell'attività produttiva esistente (superficie mq. 7.200), si ritiene che la stessa non possa definirsi quale "correzione di errore materiale" e che pertanto non sia configurabile tra i casi di esclusione a ValSAT previsti dal c.5 art. 5 della L.R. 20/2000. Occorre pertanto che i contenuti del documento di ValSAT siano corretti e integrati in riferimento alla suddetta Variante, esplicitando la sostenibilità della modifica introdotta (in termini di eventuali dotazioni e forme di perequazione connesse all'ambito urbanizzabile oggetto di modifica).



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1484/2021 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI
MONTICELLI D'ONGINA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
10 DEL 29.4.2021, AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000. FORMULAZIONE
RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 25/10/2021

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**